



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

PROVENTI DA FOTOVOLTAICO IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

Publicato il 11 Febbraio 2025 di Sabatino Pizzano



Il mondo delle energie rinnovabili continua a evolversi, non solo dal punto di vista tecnologico e ambientale, ma anche in ambito fiscale. Grazie al decreto del Ministero dell'Economia del 21 gennaio 2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 1° febbraio 2025), i dati relativi ai proventi derivanti dalla cessione di energia prodotta in esubero con impianti alimentati da fonti rinnovabili saranno ora trasmessi direttamente all'Agenzia delle Entrate. Questo provvedimento mira a semplificare la compilazione della dichiarazione dei redditi, garantendo una maggiore precisione e riducendo gli oneri burocratici per i contribuenti.

Cosa prevede il decreto

Il decreto stabilisce che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) sarà responsabile della trasmissione dei dati sui proventi derivanti dalla cessione di energia rinnovabile in esubero all'Agenzia delle Entrate. Questi dati saranno utilizzati per la compilazione della dichiarazione precompilata, rendendo il processo più semplice sia per i privati cittadini che per i condomini.

La normativa riguarda impianti alimentati da fonti rinnovabili, come pannelli fotovoltaici, con una potenza massima di 20 kW. Si tratta, in particolare, di impianti progettati per soddisfare le esigenze energetiche di abitazioni private o edifici condominiali. Quando la produzione supera il consumo personale, l'energia in esubero può essere immessa in rete e ceduta, generando un guadagno per il proprietario o il condominio.

Il decreto distingue due tipologie di proventi: quelli derivanti dal servizio di "Scambio sul posto" e quelli relativi ad altre modalità di cessione. A seconda del soggetto percettore e della tipologia di proventi, le tempistiche per la trasmissione dei dati variano, come vedremo nei prossimi paragrafi.

Chi sono i soggetti interessati

Il provvedimento si rivolge a due categorie principali:

1. **Persone fisiche:** proprietari di impianti rinnovabili installati presso abitazioni private, che cedono l'energia prodotta in eccesso rispetto al proprio consumo;
2. **Condomini:** edifici dotati di impianti condivisi, che producono energia in esubero rispetto al fabbisogno comune o privato dei condomini.

Per le persone fisiche, la raccolta e la comunicazione dei dati da parte del GSE si applicano già a partire dai proventi maturati nel 2024. Per i condomini, invece, la trasmissione dei dati inizierà con i proventi relativi all'anno 2025.

Questa distinzione temporale è giustificata dalla necessità di adattare il sistema informatico del GSE e dall'attenzione dedicata alle particolari dinamiche fiscali degli edifici condominiali.

Come funziona la trasmissione dei dati

La trasmissione dei dati è stata pensata per essere completamente automatizzata e telematica. Il GSE comunicherà all'Agenzia delle Entrate i seguenti elementi:

- **L'importo dei proventi erogati nell'anno solare precedente**, specificando se derivano dal servizio di "Scambio sul posto" o da altre forme di cessione;
- **I dati identificativi del soggetto percettore**, che può essere una persona fisica o un condominio.

Un **esempio pratico** può aiutare a comprendere meglio: Immaginiamo che il signor Rossi, nel 2024, abbia installato un

impianto fotovoltaico da 10 kW per alimentare la propria abitazione. Durante l'anno, il sistema ha prodotto più energia di quanta ne abbia consumata la famiglia Rossi. L'energia in eccesso è stata immessa nella rete e il signor Rossi ha ricevuto un compenso di 500 euro attraverso il servizio di "Scambio sul posto". Nel 2025, il GSE comunicherà automaticamente questo dato all'Agenzia delle Entrate, che lo inserirà nella dichiarazione precompilata del signor Rossi, senza che quest'ultimo debba fare nulla.

Le modalità tecniche per la trasmissione dei dati verranno definite con un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, previa consultazione dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Questo garantisce che tutte le informazioni siano trattate nel rispetto delle normative sulla privacy.

Vantaggi per i contribuenti

L'introduzione di questo sistema comporta diversi vantaggi, sia per i cittadini che per gli amministratori di condominio:

- **Riduzione degli adempimenti burocratici:** i contribuenti non dovranno più preoccuparsi di raccogliere e inserire manualmente i dati relativi ai guadagni da energia rinnovabile;
- **Maggiore precisione:** la trasmissione diretta dei dati riduce il rischio di errori o omissioni nella dichiarazione dei redditi;
- **Incentivazione delle energie rinnovabili:** semplificando il trattamento fiscale, il decreto rende ancora più conveniente l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Riflessi normativi e fiscali

Dal punto di vista normativo, il decreto si inserisce nel quadro più ampio delle politiche volte a incentivare la transizione ecologica e a promuovere l'utilizzo di fonti di energia sostenibili. Il riferimento principale è la Legge 413/1991, in particolare l'art. 78, commi 25 e 25-bis, che già disciplina gli oneri e le spese detraibili nella dichiarazione dei redditi.

È importante ricordare che i proventi derivanti dalla cessione di energia rinnovabile non sono tassabili come redditi da lavoro o d'impresa, ma rientrano tra i redditi diversi. Questa classificazione fiscale garantisce un trattamento agevolato, rendendo ancora più conveniente la produzione di energia pulita per uso domestico o condominiale.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA